

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Avv. Mario Salerni

Viale Carso, 23 - Roma 00195

Via Cesare Battisti, 8 - Milano 20122 Via Tomasi da Lampedusa, 23 - Palermo 90147

Avv. Arturo Salerni - Avv. Maria Rosaria Damizia - Avv. Mario Antonio Angelelli *Patrocinanti in Cassazione* - Avv. Aldo Ritacco
Avv. Francesca De Liberato - Avv. Silvia Narducci - Avv. Mariantonietta Viteritti - Avv. Carmelo Deiana
Avv. Luca Santini *Patrocinante in Cassazione* - Avv. Valentina Paolini - Avv. Maria Rosaria Farina - Avv. Annamaria Vitelli
Avv. Andrea Vitale - Avv. Elio Zappone - Avv. Tamara D'Agostini - Avv. Lorenzo Tardella - Avv. Cosimo Alvaro - Avv. Francesca Di Napoli
Dott. Alessio Donato - Dott. Martina Rodriguez - Dott. Alessandro Ercolani - Dott. Silvia Calderoni

ALLA CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI ROMA

Appello ex art.576 c.p.p.

I sottoscritti avv. **Arturo Salerni** e avv. **Mario Antonio Angelelli**, difensori - come da mandato posto sotto il presente atto (doc. 1) - rispettivamente delle parti civili:

- **Maria Victoria MOYANO ARTIGAS**, nata a Lomas del Mirador (Argentina) il 25 agosto 1978, figlia di **Alfredo Moyano**, sequestrato in Argentina il 30 dicembre 1978, scomparso ed sicuramente ucciso,
- **Horacio Rafael SANZ BALDUVINO**, nato a La Paz (Bolivia) il 14/03/1983, parte civile costituita nella qualità di nipote della Signora Elsa Haydée FERNANDEZ de SANZ, cittadina italiana nata a Montevideo (Uruguay) il 16/01/1916 sequestrata a Buenos Aires (Argentina) il 23 dicembre 1977 e tuttora scomparsa, sicuramente uccisa,

parti civili (capo D1 della rubrica accusatoria) nel processo penale a carico di Jorge Nestor Troccoli ed altri, imputati dinanzi alla 3^a Corte d'Assise di Roma pel delitto pluriaggravato di omicidio volontario ex artt.575, comma 1, nn.1 e 4, 577, comma 1, nn.2, 3 e 4, 61 nn.1, 2, 4 e 9 c.p. e per la fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione criminalizzata dall'art.630 c.p. [proc. pen. n.2/15 (3/16 - 4/15 -10/15) R.G. ASS.], propongono appello contro la sentenza n.1/2017 deliberata in data 17.1.2017 e depositata (entro il termine riservato di 90 giorni) il 10.4.2017 che, con riguardo al detto reato pluriaggravato di omicidio, ha mandato assolto l'imputato Troccoli, ponendo in evidenza i seguenti motivi.

La sentenza, quanto all'affermazione della responsabilità penale per il delitto di omicidio addebitato ai vertici politico/militari del riconosciuto "Piano Condor", è motivata con linearità e logica consequenzialità, avendo ampiamente vagliato le risultanze processuali e correttamente disatteso gli infondati argomenti delle difese degli imputati.

Con riferimento alla mancata estensione della condanna con riguardo agli imputati definiti come "ranghi intermedi", la sentenza non è condivisibile non avendo tenuto nel giusto conto le regole in

Tel. 063722328 (5 linee) - Fax 063723198

e-mail: segreteria@studiocarso23.it

partita I.V.A. 04327521003

tema di concorso di persone nel reato e di quelle sul sequestro di persona a scopo estorsivo aggravato ai sensi dell'art.61 nn.1, 2, 4 e 9 c.p. e da cui deriva la morte dell'ostaggio.

I

Sul concorso di persone nel reato

1. Anzitutto, è di capitale importanza sottolineare che la Corte d'Assise di Roma ha ritenuto provato (anche se coperto da prescrizione) il reato previsto e punito dall'art.630 c.p. a carico dei prevenuti (assolti dai reati omicidiari) non in posizione apicale nel sistema repressivo, ma pur sempre inseriti in strutture clandestine di investigazione/detenzione istituzionalmente dirette ad illegalmente sequestrare, torturare, seviziare e uccidere le vittime, quali oppositori dei regimi politici/militari dittatoriali che, peraltro, a tal fine hanno creato e reso operativo l'accertato piano criminale (c.d. Condor) di soppressione dei dissidenti.

2. E' palese, allora, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la suddetta Corte non riconosciuto la partecipazione degli imputati di cui trattasi ai delitti di omicidio nonostante la sussistenza dell'elemento materiale e, specialmente, dell'elemento psicologico del loro concorso in quegli orrendi crimini.

3. Nel caso di specie, la peculiarità dei crimini contestati, che si inseriscono in una situazione generalizzata di "terrorismo di Stato", che ne aumenta il disvalore e di conseguenza l'estrema gravità, rende conto del **dolo di distruzione** che caratterizza le gravi atrocità di massa di cui si sono resi colpevoli i prevenuti (unitamente a quei correi condannati e ad altri rimasti ignoti), con l'offerta di induzione univoca della prova di piena consapevolezza di quanto accadeva nei luoghi di detenzione illegale (**da certuni perfino controllati e diretti, come Troccoli coll'S2**, e di cui altri erano quanto meno organici) dei dissidenti politici e di univoco e determinate contributo, quali responsabili nella specifica area territoriale in cui operavano, della pianificata distruzione di un determinato gruppo umano.

4. Oltre ad aderire all'atto d'appello già presentato in data 10.5.2017 dall'attento e scrupoloso Procuratore della Repubblica di Roma che sul punto si richiama integralmente, va segnalato che, con altro recentissimo arresto (trattasi di uno stralcio del più ampio processo sui tragici fatti che costarono la vita al giudice Paolo Borsellino e agli uomini della sua scorta), la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che *"ai fini del concorso nel delitto di strage (ma, evidentemente, anche in quello di omicidio, n.d.r.), è sufficiente un contributo limitato alla sola*

fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato materialmente commesso da altri concorrenti, non essendo necessario essere informati sull'identità di chi agirà, sulle modalità esecutive della condotta e sull'identità della vittima, purché vi sia la consapevolezza che la propria azione si iscriva in una più ampia progettazione delittuosa" (Cass. Pen., Sez. 1, 30.11.2015, T. ed altro, n.25846, in CED Cassazione penale 2016).

4.1 Ed invero, recita la richiamata sentenza, "sul piano oggettivo, la partecipazione alle attività preparatorie del delitto e, in particolare, ai sopralluoghi nella sede della progettata esecuzione di esso, costituisce condotta concorsuale a norma dell'art.110 c.p., poiché la concezione unitaria del concorso di persone nel reato comporta che l'attività del concorrente possa essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti"¹.

4.2 Ed inoltre, "sul piano soggettivo, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro (Sez. Un., n.31 del 22.11.2000, Sormani, Rv. 218525). Assume carattere decisivo l'unitarietà del 'fatto collettivo' realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui" (sempre, Cass. Pen., Sez. 1, 30.11.2015, T. ed altro, n.25846, cit.)².

4.3 "Discende che il contributo causale alla verifica dell'evento criminoso non richiede la compiuta conoscenza da parte del singolo concorrente e, segnatamente, di colui che partecipi alla sola fase preparatoria, di tutti i dettagli del delitto da compiere, poiché è sufficiente la volontà dell'agente di prestare il proprio apporto nella consapevolezza della finalizzazione di esso al fatto criminoso comune: ciò che conta è la conoscenza del singolo concorrente che il segmento di condotta da lui posto in essere si inserisce in una più ampia

¹ Conf., Sez. 2, n.23395 del 13.4.2011, Faccioli, Rv. 250688; Sez. 5, n.40449 del 10.7.2009, Scognamiglio, Rv. 244916; Sez. 1, n.6489 del 28.1.1998, Mendoza, Rv. 210757; Sez. 1, n.11159 del 10.6.1982, Valpreda, Rv. 156308.

² Conf., Sez. 2, n.18745 del 15.1.2013, Ambrosiano, Rv. 255260; Sez. 6, n.1271 del 5.12.2003, Misuraca, Rv. 228424.

azione criminosa, distribuita tra più soggetti investiti di compiti diversi, proporzionati per numero e qualità alla complessità dell'impresa da realizzare, di cui il proprio specifico apporto costituisce un tassello utile al conseguimento dell'obiettivo finale. (E, n.d.r.) tale assunto è di particolare rilievo nelle associazioni criminali complesse, come quelle di tipo mafioso [ovvero, come nel caso di specie, quelle "terroristiche di regime"], organizzate secondo un modello rigorosamente gerarchico, con articolata distribuzione di compiti tra gli associati, e contraddistinte da un rigido vincolo di riservatezza interna, tale da precludere ai meri compartecipi la precisa conoscenza delle strategie e degli obiettivi di maggior rilievo perseguiti da capi e dirigenti, per non comprometterne la segretezza e il successo" (sempre, Cass. Pen., Sez. 1, 30.11.2015, T. ed altro, n.25846, cit.).

5. E se nel caso suindicato, asseverato all'esito del supremo grado di giudizio, l'imputato T. è stato ritenuto concorrente nella c.d. "strage di Via D'Amelio" soltanto perché fu investito di specifici segmenti preparatori dell'eclatante azione criminosa nemmeno esattamente conosciuta (aveva contezza solamente di un "attentato eclatante" in preparazione), portata a compimento il 19.7.1992 da correi a lui peraltro ignoti dell'associazione mafiosa di cui era membro, riducendosi il suo contributo nello svolgere il compito di autista e in genere di uomo di fiducia del capo, quale principale organizzatore di esso, il latitante G. G., allora, appare evidente che si deve ravvisare il concorso di persone nei reati di omicidio nei casi oggetto dell'attuale reg giudicanda: i giudicabili mandati assolti, infatti, nella loro qualità di crudeli sequestratori e torturatori, reati per cui è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione, hanno realizzato certamente un segmento di quel macabro percorso di morte, nella spregevole condivisione della pianificata soppressione delle vittime.

6. Con specifico riferimento al Troccoli, peraltro, la sentenza d'Assise, nel recepire le testimonianze escusse siccome ampiamente attendibili, anzitutto, riconosce il giudicabile come ufficiale della marina uruguaiana a capo dell'S2 del FUSNA; dopodiché, attribuisce a detto organismo una primaria funzione nell'"annientamento" dell'opposizione al regime militare golpista; infine, equipara lo stesso FUSNA all'ESMA argentina (cfr., in particolare, pagg.81-82 della motivazione).

6.1 Ma la Corte di Assise, operando un vero e proprio travisamento dei *dicta* della sentenza di legittimità che ha riguardato i fatti dell'ESMA, non hanno tenuto conto del fatto che, per l'appunto, i principi di diritto enucleati nella sentenza richiamata con riguardo a (simili) casi di sparizione forzata al fine di affermare la responsabilità concorsuale di un ufficiale di Marina ancorché non posto al vertice dell'ESMA (come, invece, nel caso in esame, deve intendersi il

Troccoli al comando dell'S2 del FUSNA) per l'omicidio delle persone offese, stabiliscono che *“a dispetto della mancanza della dimostrazione di personali contatti tra l'ufficiale e le tre persone offese (nel nostro caso, comunque, l'imputato ha avuto fin troppo ravvicinati “contatti” colle vittime, essendo stata dichiarata la prescrizione prescritto in relazione al loro sequestro a scopo di estorsione, n.d.r.), l'imputato colla zelante collaborazione prestata in posizione (se non apicale, pur tuttavia di indubbio rilievo) nella gestione della struttura carceraria criminale ove erano ristrette le vittime (mentre il Troccoli, nel nostro caso, si ripete, era addirittura al vertice di quell'organismo, n.d.r.), ha offerto un contributo materiale alla causazione degli omicidi, in quanto, per l'appunto, la privazione della libertà dei sequestrati era istituzionalmente preordinata anche alla prospettiva della loro soppressione, della quale costituiva necessaria premessa e condizione. E, comunque, (il ricorrente, l'Astiz, n.d.r.) ha rafforzato, col proprio conforme delittuoso contegno di adesione alla scellerata repressione, la determinazione dei compartecipi (non identificati), i quali eseguirono personalmente gli assassini. Sicché, in applicazione delle norme del Codice Penale sul rapporto di causalità (art.40), del concorso di cause (art.41) e del concorso di persone nel reato (art.110), il giudicabile è responsabile dell'omicidio di ogni persona sequestrata e detenuta, durante il periodo in cui l'ufficiale prestò colà servizio”* (Cass. Pen., Sez. I, 26.2.2009, Astiz, n.11811, in *C.P. 2010*, 4, pag.1436).

6.2 Discende la piena dimostrazione della colpevolezza del Troccoli

II

Sul sequestro di persona a scopo di estorsione ex art.630 c.p.

1. Anche sotto tale angolo visuale. invero, l'impugnanda pronuncia non ha fatto buon governo della legge penale. riposando su un apparato argomentativo che, pur in stretta aderenza alle emergenze probatorie. non da conto, secondo schemi espositivi del tutto congrui ed esenti da vizi logico-giuridici, delle ragioni che giustificano l'epilogo assolutorio cui essa perviene.

2. La Corte d'Assise di Roma avrebbe dovuto porre in risalto come l'*exitus* letale costituisse una **soluzione ampiamente prevedibile** per tutti coloro che, a vario titolo, presero parte all'azione criminosa: sia nella fase iniziale (col sequestro estortivo delle vittime) che in quelle successive (per l'appunto, coll'*exitus* conseguente alle inumane ed inimmaginabili sofferenze e crudeltà connaturate a quel tipo di sequestro).

3. In un altro emblematico caso portato all'attenzione dei Supremi Giudici concernente la triste e nota vicenda del giovane Giuseppe Di Matteo (figlio di un altrettanto noto pentito di "Cosa Nostra"), sequestrato in data 23.11.1993 al fine di indurre il genitore a ritrattare dichiarazioni accusatorie da questi rese in ordine alla "strage di Capaci" e ai componenti del "mandamento" di San Giuseppe Jato (sequestro sfociato nella uccisione per strangolamento del giovane ostaggio - fatto occorso ad oltre due anni di distanza dal sequestro - e nella successiva eliminazione del corpo, disciolto nell'acido). si è statuito che la prevedibilità (e, conseguentemente, la rimproverabilità, sotto il profilo almeno del dolo eventuale) del nefasto evento a soggetti che, avendo concorso soltanto nel reato permanente nella fase iniziale della consumazione, si sono visti, comunque, accollare l'evento morte, è affatto idonea a concluderne la responsabilità ex art.630 c.p., comma 3 (che commina l'imprescrittibile pena dell'ergastolo).

4. Premesso che è principio consolidato che il "profitto" del sequestro estorsivo non necessariamente debba consistere in una somma di denaro, ben potendo consistere in una qualsiasi utilità che costituisca un vantaggio per l'agente (cfr., *ex multis*, Cass. Pen., Sez. V, 21.10.1987, n.1733, in *CED Cass. n.177559*; Sez. VI, 16.10.1990, n.2460, *ivi n.186472*; Sez. I, 19.6.1998, n.8375, in *C.P. 1999*, pag.1465; Sez. II, 17.11.2005, n.29563, *ivi 2007*, pag.2496), il ragionamento dei supremi Giudici si dipana partendo dal fatto che l'exitus letale del sequestro della giovane vittima costituisse "una soluzione ampiamente prevedibile per tutti coloro che, a vario titolo, presero parte all'azione criminosa, sia nella fase iniziale che in quelle successive" (Cass. Pen., Sez. VI, 9.10.2012, C.B. ed altro, n.4157, in *CED Cass., 2012*). E tale ultimo assunto, quanto al carattere proteiforme del contributo apportato da ciascuno dei ricorrenti al dispiegarsi della condotta delittuosa nelle varie fasi realizzative, trova radicamento nella giurisprudenza consolidata, la quale ha, da gran tempo, evidenziato che l'attività del correo nel delitto *ex art. 630 c.p.* ben può essere rappresentata da qualsiasi forma di compartecipazione, da un contributo di ordine materiale o psicologico o ad alcune delle fasi della ideazione, organizzazione o esecuzione dell'impresa criminosa³.

4.1 Sempre nel succitato caso specifico dello sventurato giovane sequestrato e poi ucciso dalla mafia con quelle macabre modalità, si è posto in evidenza che "gli imputati, tutti affiliati all'associazione criminale dai cui vertici proveniva l'ordine di procedere (e l'efferatezza dei

³ Cfr., fra le tante, Cass. Pen., Sez. II, 17.6.1992, n.8017, in *Giust. pen., 1993, II*, pag. 226. Nel caso affrontato da questa sentenza i tre ricorrenti avevano "variamente" contribuito al rapimento del soggetto passivo, rispettivamente, prestando opera di supporto logistico e tenendo i contatti con i vertici dell'organizzazione; partecipando materialmente al sequestro e alla prima sistemazione dell'ostaggio presso un magazzino; svolgendo opera da "basista" al fine di seguire i movimenti della vittima e prendendo parte al trasferimento della stessa dal primo al secondo nascondiglio.

vertici militari golpisti dell'America latina si eguaglia per difetto ai capi delle nostrane associazioni mafiose. n.d.r.), accettarono il rischio legato al verificarsi dell'evento-morte dell'ostaggio, causalmente determinato dal prevedibile sviluppo di un'azione criminosa finalisticamente orientata, poiché condizionata ad un ben preciso comportamento che il padre della persona sequestrata avrebbe dovuto assumere, e dettata da un originario intento vendicativo la cui ratio ed i cui obiettivi erano da tutti ben conosciuti ed accettati (nel nostro caso, è fin troppo palese la prevedibilità della morte dell'ostaggio in capo a chi si è macchiato anche solo del sequestro, attesa la tetragona adesione alla scellerata pianificazione di annientamento degli avversari politici, n.d.r.). Le probabili conseguenze di quell'intento, non ricollegabili al sequestro da fattori imprevedibili ed eccezionali, risultavano ben chiare a tutti coloro che vi presero parte, quale concreta rappresentazione dell'inevitabile sviluppo causale di una condotta a vario titolo realizzata da ciascuno dei compartecipi, ma subordinata ad un unico scopo e rivelatrice, nelle sue note modali, di un atteggiamento volitivo consapevole della probabilità del successivo verificarsi dell'exitus letale, quanto meno sotto la forma del dolo eventuale. E' noto, infatti, che il dolo eventuale è costituito da una realtà psicologica in cui si ha consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha la probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione, nonché dell'accettazione volontaristica di tale rischio, che potrà, di conseguenza, essere graduata a seconda di quanto maggiore o minore l'agente consideri la probabilità di verifica dell'evento. La prevedibilità concreta dell'evento implica la previsione del rischio del suo verificarsi, e l'accettazione della serie causale che comporta detto rischio equivale ad accettazione del rischio medesimo (v., da ultimo, Sez. 1, n.267 del 14.12.2011, Rv. 252046). Nel caso di specie, invero, gli stessi tratti caratterizzanti l'orientamento finalistico dell'azione, apparivano tali da non escludere il realizzarsi dell'evento omicidiario, la cui probabilità di verifica fu dunque consapevolmente e volontariamente accettata dagli agenti" (Cass. Sez. VI, 9.10.2012, C.B. ed altro, n.4157, cit.).

4.2 Quindi, si deve ritenere corretto, conclude il provvedimento, che "qualora venga cagionata da uno dei concorrenti nel delitto di sequestro di persona la morte del sequestrato, rispondono di essa anche gli altri concorrenti che non hanno partecipato alla causazione del decesso, in quanto la morte del sequestrato costituisce una conseguenza prevedibile della condotta inerente alla privazione della libertà di una persona inerme, la cui dignità e le cui condizioni di vita sono già mercificate"⁴.

⁴ Conf., ex multis, Sez. 2, n.4768 del 8.3.1989, Rv. 180940; Sez. 2, n.9549 del 21.5.1985, Rv. 170799; v., inoltre, Sez. 1, n.1515 del 17.12.1984, Rv. 167881.

5. Ma, in realtà, il rigoroso scrutinio dell'elemento soggettivo in capo ai prevenuti, e segnatamente del Troccoli, porta più correttamente all'individuazione del **dolo diretto, nella sua manifestazione come dolo alternativo**, "che si ha quando, come nella specie in esame, il soggetto attivo prevede e vuole, come scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi alternativi causalmente collegabili al suo comportamento cosciente e volontario, e cioè, nella specie, la morte (anche se da altri cagionata in diverso centro di repressione, n.d.r.) od il grave ferimento della vittima (e cioè, le gravissime lesioni inferte dalle mostruose torture e sevizie, n.d.r.)" (ex pluribus, Cass. Pen., Sez. 1, 26.3.2015, E.M.H., n.37606, in *Diritto & Giustizia* 2015, 17 settembre; Cass. Pen., Sez. 1, 31.5.2011, R.L., n.30694).

In conclusione, alla stregua dei motivi sopra esposti, si chiede che la Corte d'Assise d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, voglia condannare l'imputato per il reato omicidiario contestato e, per l'effetto, accogliere le conclusioni degli appellanti parti civili come rassegnate in primo grado, nonché condannare l'imputato a rifondere le spese di costituzione e difesa della stessa parte civile per il doppio grado del giudizio di merito.

Roma, 23.5.2017

Avv. Arturo Salerni


Avv. Mario Antonio Angelelli

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto **Jorge Guillermo Ithurburu**, nato a Las Heras, Argentina, il 5.08.1959, domiciliato in Piazza Vittorio Emanuele II 43, Roma, in qualità di procuratore speciale della sig.ra **María Victoria MOYANO ARTIGAS** nata a Lomas del Mirador (Argentina) il 25.08.1978, residente in Buenos Aires, Via Conde 1839, figlia di Alfredo Moyano, sequestrato in Argentina il **30.12.1977**, tutt'ora scomparso e sicuramente ucciso, costituita parte civile nel procedimento penale n. **39104/08 RGNR** Procura della Repubblica di Roma e n. 2/15 reg. Corte di Assise di Roma nei confronti di Jorge Néstor TROCCOLI FERNANDEZ, domiciliato come in atti, imputato in concorso del delitto di cui agli artt.81 cpv, 630, 575, 576, 1° comma nn. 1 e 4, 577 1° comma, nn. 2, 3 e 4, e 61 nn. 1, 2, 4, e 9 c.p., in virtù di procura speciale conferita e legalizzata il 29.01.2015, Rep. N. 38, presso il Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires, innanzi al Console, dott. Giuseppe Giacalone, già in atti, conferisce all'Avv. Arturo Salerni, del Foro di Roma, con studio in Viale Carso 23, domiciliato presso lo studio dell'Avv. Arturo Salerni, di seguito alla sentenza della III Corte di Assise di Roma n. 1/2017 del 17.1.2017, confermando e ribadendo i poteri già conferiti all'Avv. Arturo Salerni, suo procuratore speciale, di rappresentanza e difesa con ogni facoltà di legge nel giudizio sopra indicato ed in tutte le sue ulteriori fasi di ogni grado del giudizio, con ogni più ampia facoltà di legge per l'espletamento del mandato, di nominare sostituti processuali, di rappresentarlo, assisterlo e difenderlo nel predetto procedimento quale parte civile, di proporre istanze di parte civile, richiesta di affermazioni della responsabilità penale dell'imputato, richieste risarcitorie ed istanze istruttorie, e di fare tutto quanto utile e necessario fino alla completa definizione del giudizio, anche se non espressamente specificato, in modo che non si possa eccepire al nominato procuratore alcuna carenza di poteri, gli conferisce altresì espressa procura speciale e mandato per proporre appello ex art. 576 codice di procedura penale finalizzato a che la Corte di Assise di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanni gli imputati per i reati contestati e di cui ai capi di imputazione D1 e D2, per l'effetto, accolga le conclusioni dell'appellante parte civile come rassegnate in primo grado, nonché condanni gli imputati a rifondere le spese di costituzione e difesa della stessa parte civile per il doppio grado del giudizio di merito, sempre con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Arturo Salerni in Roma, Viale Carso 23.

Roma, 23 maggio 2017

Jorge Guillermo Ithurburu




E. Ithurburu
Arturo Salerni

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto **Jorge Guillermo Ithurburu**, nato a Las Heras, Argentina, il 5.08.1959, domiciliato in Piazza Vittorio Emanuele II 43, Roma, in qualità di procuratore speciale del Sig. **Horacio Rafael SANZ BALDUVINO**, nato a La Paz (Bolivia) il 14/03/1983, parte civile costituita nella qualità di nipote della Signora Elsa Haydée FERNANDEZ de SANZ, cittadina italiana nata a Montevideo (Uruguay) il 16/01/1916 sequestrata a Buenos Aires (Argentina) il 23 dicembre 1977 e tuttora scomparsa, sicuramente uccisa, costituito parte civile nel procedimento penale n. **39104/08 RGNR** Procura della Repubblica di Roma e n. 2/15 reg. Corte di Assise di Roma nei confronti di Jorge Néstor TROCCOLI FERNANDEZ, domiciliato come in atti, imputato in concorso del delitto di cui agli artt.81 cpv, 630, 575, 576, 1° comma nn. 1 e 4, 577 1° comma, nn. 2, 3 e 4, e 61 nn. 1, 2, 4, e 9 c.p., in virtù di procura speciale conferita e legalizzata il 29.01.2015, Rep. N. 38, presso il Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires, innanzi al Console, dott. Giuseppe Giacalone, già in atti, conferisce all'Avv. Mario Antonio Angelelli, del Foro di Roma, con studio in Viale Carso 23, domiciliato presso lo studio dell' Avv. Mario Antonio Angelelli , di seguito alla sentenza della III Corte di Assise di Roma n. 1/2017 del 17.1.2017, confermando e ribadendo i poteri già conferiti all'Avv. Mario Antonio Angelelli, suo procuratore speciale, di rappresentanza e difesa con ogni facoltà di legge nel giudizio sopra indicato ed in tutte le sue ulteriori fasi di ogni grado del giudizio, con ogni più ampia facoltà di legge per l'espletamento del mandato, di nominare sostituti processuali, di rappresentarlo, assisterlo e difenderlo nel predetto procedimento quale parte civile, di proporre istanze di parte civile, richiesta di affermazioni della responsabilità penale dell'imputato, richieste risarcitorie ed istanze istruttorie, e di fare tutto quanto utile e necessario fino alla completa definizione del giudizio, anche se non espressamente specificato, in modo che non si possa eccepire al nominato procuratore alcuna carenza di poteri, gli conferisce altresì espressa procura speciale e mandato per proporre appello ex art. 576 codice di procedura penale finalizzato a che la Corte di Assise di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanni gli imputati per i reati contestati e di cui ai capi di imputazione D1 e D2, per l'effetto, accolga le conclusioni dell'appellante parte civile come rassegnate in primo grado, nonché condanni gli imputati a rifondere le spese di costituzione e difesa della stessa parte civile per il doppio grado del giudizio di merito, sempre con elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Mario Antonio Angelelli in Roma, Viale Carso 23.

Roma, 23 maggio 2017

Jorge Guillermo Ithurburu

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jorge Guillermo Ithurburu', is written over a horizontal line. The signature is fluid and somewhat abstract, with long, sweeping strokes.